

**SCHÜCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.****Condizioni Generali di Vendita**

Tutti gli affari presenti e futuri tra l'acquirente (di seguito "Acquirente") e Schüco International Italia S.r.l., con sede in Padova, Via del Progresso n. 42, P.IVA IT02259591200 (di seguito anche "SCHÜCO Italia") sono regolati dalle seguenti condizioni. Non saranno riconosciute come valide e vincolanti per SCHÜCO Italia altre condizioni generali o termini applicati dall'Acquirente che siano diversi da, o in contrasto con, le presenti condizioni, salvo espresso consenso scritto di SCHÜCO Italia. L'eventuale accettazione o esecuzione dell'ordine dell'Acquirente non costituisce accettazione delle condizioni di quest'ultimo, indipendentemente dalla conoscenza delle stesse da parte di SCHÜCO Italia.

**Art. 1. Ambito e oggetto della prestazione.**

**1.1** La merce oggetto della compravendita è quella indicata nella conferma d'ordine e descritta nel documento di trasporto (DDT).

**1.2** Dichiarazioni rese verbalmente, telefonicamente, per lettera, facsimile o altro mezzo di comunicazione, inviate da collaboratori o agenti di vendita di SCHÜCO Italia nonché le pattuizioni accessorie, necessitano, per la loro validità, della conferma scritta di SCHÜCO Italia. Contestazioni relative a tali conferme o alla conferma di pattuizioni accessorie devono essere comunicate a SCHÜCO Italia senza indugio, al più tardi entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma medesima.

**1.3** Tutte le informazioni rese ai fini della lavorazione dei prodotti di SCHÜCO Italia, come ad esempio proposte scritte o verbali, proposte di calcolo, disegni, progetti o simili, relativi all'assemblaggio, alla costruzione, alla disposizione, alla lavorazione, alla verniciatura, alla anodizzazione, al montaggio, alla statica, all'offerta per gare (ad esempio campioni di materiale) e che servono ai fini dei calcoli, non sono oggetto della nostra offerta e del contratto di vendita e sono pertanto fatturate separatamente. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a SCHÜCO Italia per eventuali errori nell'ambito delle predette prestazioni accessorie, le quali dovranno sempre essere verificate e validate dall'Acquirente, salvo il caso di dolo o colpa grave.

**Art. 2. Ordini.**

**2.1** Gli ordini dell'Acquirente dovranno essere redatti per iscritto e trasmessi a SCHÜCO Italia anche per via telematica. SCHÜCO Italia potrà accettare e confermare l'ordine entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento ed entro tale termine gli ordini si intenderanno fermi. In ogni caso, gli ordini divengono vincolanti per SCHÜCO Italia solo dopo l'accettazione per iscritto da parte di quest'ultima con conferma d'ordine. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni senza che all'Acquirente sia pervenuta la conferma d'ordine da parte di SCHÜCO Italia, l'ordine si intenderà rifiutato.

**2.2** Qualora la conferma d'ordine di SCHÜCO Italia contenga delle modifiche rispetto all'ordine, tali modifiche si intendono accettate dall'Acquirente trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma, salvo che entro questo termine l'Acquirente non manifesti il proprio dissenso.

**2.3** L'ordine verrà "processato" solo dopo che l'accettazione da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine, equivalente a nuova proposta, sia pervenuta a SCHÜCO Italia, sia in modo espresso sia tacitamente ai sensi di quanto previsto al paragrafo che precede, in uno con l'accettazione espressa delle presenti condizioni generali.

**2.4** Qualora l'ordine venga modificato dall'Acquirente, le modifiche potranno essere attuate soltanto nel caso in cui la comunicazione delle stesse da parte dell'Acquirente sia effettuata entro 5 (cinque) giorni dall'invio dell'ordine a SCHÜCO Italia; oltre detto termine, l'Acquirente non potrà più apportare alcuna rettifica all'ordine e rimarrà responsabile del materiale approntato. In ogni ipotesi di modifica, comunque, è sempre necessaria la conferma scritta di SCHÜCO Italia. Nei casi suddetti le consegne potranno subire dei ritardi rispetto ai tempi usuali di consegna ed eventuali incrementi di costi saranno a carico dell'Acquirente.

**Art. 3. Tolleranze (ove applicabile).**

**3.1** La tolleranza sulla quantità di ogni singola voce fornita è fissata in  $\pm 10\%$ .

**3.2** I profili di lunghezza diversa dallo standard possono essere forniti con sottomisure sino ad una percentuale massima del 25%.

#### **Art. 4. Prezzi.**

**4.1** I prezzi si intendono franco partenza deposito SCHÜCO Italia, salvo diversa pattuizione tra le parti, e non includono le spese di trasporto, le tasse, i diritti doganali ed eventuali altri oneri applicabili. I prezzi si intendono espressi in Euro.

**4.2** Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, si applica il prezzo risultante dal listino prezzi valido al momento dell'ordine, oltre all'imposta sul valore aggiunto.

**4.3** I prezzi applicati da SCHÜCO Italia sono dipendenti dai costi delle materie prime e potranno quindi essere variati nel caso di variazione delle suddette quotazioni. Le variazioni di prezzo verranno applicate sulle merci spedite dalla data di entrata in vigore delle variazioni dei suddetti costi, anche se spedite oltre il termine di consegna pattuito.

#### **Art. 5. Consegna.**

**5.1** I termini di consegna pattuiti e/o indicati si intendono meramente orientativi e in nessun caso dovranno intendersi come vincolanti e/o essenziali. In nessun caso, dunque, l'eventuale ritardo nella consegna potrà costituire motivo per la risoluzione del contratto e/o per richiesta di risarcimento dei danni, salvo il caso di dolo o di colpa grave di SCHÜCO Italia.

**5.2** Qualora si verificassero ritardi di apprestamento del materiale o di consegna, dipendenti da causa di forza maggiore o da altre circostanze sopravvenute che colpiscano SCHÜCO Italia oppure un fornitore dello stesso, il termine di consegna della merce si intenderà prolungato per un periodo pari a quello dell'evento che ha cagionato il ritardo. Costituiscono casi di forza maggiore o, comunque, casi non imputabili a SCHÜCO Italia: sospensione o limitazione di fornitura di energia, incendi, inondazioni, cicloni, epidemie, mancanza o deficienza di materie prime (anche per riduzione di importazione dall'estero disposta dalle Autorità italiane o dei Paesi d'Origine), mancanza o deficienza di manodopera, scioperi parziali o generali, serrate, guasti o lavori agli impianti anche per manutenzione/conservazione, fatti di guerra o rivoluzioni, requisizioni e ordini dell'Autorità, interruzione totale o parziale dei trasporti dei prodotti o delle materie prime che arrestino o riducano la produzione e altri simili; tale elencazione è comunque meramente indicativa e non esaustiva. SCHÜCO Italia, inoltre, avrà all'occorrenza la facoltà di eseguire delle forniture parziali.

**5.3** Qualora l'Acquirente abbia il diritto di richiedere in diversi momenti la consegna della merce, la stessa dovrà, salvo diverso accordo, essere presa in consegna entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ordine oppure entro 4 (quattro) settimane dalle singole date di consegna richieste. Qualora sia stato stabilito un termine di consegna e questo sia differito dall'Acquirente, SCHÜCO Italia sarà autorizzata a pretendere il pagamento dell'importo relativo alla prestazione già eseguita ovvero della merce disponibile, oltre al rimborso di eventuali costi di stoccaggio.

#### **Art. 6. Resi merce.**

Nel caso di restituzione concordata della merce, SCHÜCO Italia addebiterà all'Acquirente costi amministrativi pari al 15% dell'importo della fattura. SCHÜCO Italia si riserva di valutare ulteriori richieste per riduzione del valore dei materiali restituiti. SCHÜCO Italia non accetterà resi di merci che sono state prodotte o acquistate esclusivamente per l'Acquirente. In ogni caso, SCHÜCO Italia non accetterà in restituzione merce trascorsi 11 (undici) mesi dalla consegna.

#### **Art. 7. Spedizione e passaggio del rischio.**

**7.1** Nel caso di vendita con clausola franco fabbrica o altra equivalente, l'Acquirente dovrà, a propria cura e spese, controllare il peso e il numero dei colli prima del ritiro o della consegna al vettore o delegare quest'ultimo a tale controllo. Ove ciò non avvenga o il vettore non vi provveda, l'Acquirente non potrà sollevare più alcuna contestazione in ordine al peso e/o alla quantità della merce e ad eventuali differenze rispetto a quanto risultante dalle fatture o dai documenti di trasporto.

**7.2** Nel caso di vendita con clausola franco destino o altra equivalente, l'Acquirente dovrà, a propria cura e spese, controllare il peso e il numero dei colli immediatamente all'atto della ricezione della merce e dovrà

comunicare in tale momento a SCHÜCO Italia per iscritto eventuali differenze rispetto a quanto risultante dalle fatture o dai documenti di trasporto, a pena di decadenza da ogni facoltà di contestazione.

**7.3** Nel caso di vendita con clausola franco destino o altra equivalente, l'Acquirente non avrà diritto a compenso o indennizzo per il trasporto qualora provveda al ritiro con mezzi propri o comunque a proprie spese. Anche qualora sia pattuita la clausola franco destino o altra equivalente, SCHÜCO Italia avrà comunque facoltà di effettuare le consegne franco fabbrica, salvo deduzione in fattura o rimborso delle spese anticipate dall'Acquirente.

**7.4** Si ha passaggio del rischio all'Acquirente, anche quando è pattuita la consegna franco destino ovvero altra equivalente, non appena la merce lascia la fabbrica o il magazzino di SCHÜCO Italia e, da tale momento, l'Acquirente esonera SCHÜCO Italia da ogni responsabilità per, ma non limitatamente a, danni, furti, rapine, avarie, perimento che la merce dovesse subire durante il trasporto. Qualora la consegna o la spedizione siano ritardate per colpa dell'Acquirente, il rischio passerà in capo all'Acquirente dal momento in cui la merce era pronta per la consegna presso la fabbrica o il magazzino di SCHÜCO Italia.

## **Art. 8. Condizioni di pagamento.**

**8.1** I pagamenti relativi a merce consegnata devono essere eseguiti, indipendentemente dai tempi relativi all'esecuzione di eventuali prestazioni di montaggio, secondo le scadenze indicate nella conferma d'ordine o in fattura o, se richiesto da SCHÜCO Italia, alla consegna del materiale o al momento dell'ordine. SCHÜCO Italia si riserva la facoltà di richiedere degli anticipi o degli acconti.

**8.2** L'eventuale pattuizione di pagamento a mezzo tratte e/o cambiali o contro consegna della merce o dei documenti non muta il luogo di pagamento, che permane il luogo ove SCHÜCO Italia ha la propria sede legale. Eventuali proroghe, dilazioni di pagamento e/o accettazione di titoli in pagamento concessi da SCHÜCO Italia all'Acquirente non potranno mai dare luogo a novazione delle obbligazioni originariamente assunte dall'Acquirente medesimo.

**8.3** L'Acquirente non potrà compensare il proprio debito per fornitura di merce con eventuali crediti vantati o pretesi nei confronti di SCHÜCO Italia per qualsivoglia ragione, salvo diverso accordo scritto. In nessun caso l'Acquirente potrà sospendere *in toto* o in parte o ritardare i pagamenti di quanto dovuto a SCHÜCO Italia, indipendentemente da qualsivoglia contestazione eventualmente sollevata o da sollevarsi. All'Acquirente non spetta alcun credito o diritto per una ritardata fatturazione o per un ritardato rendiconto. In caso di ritardato pagamento o di dilazione del pagamento saranno conteggiati interessi di mora ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. Tali interessi saranno dovuti senza che sia necessaria una espressa messa in mora.

**8.4** Qualora l'Acquirente sia in mora con il pagamento di una fattura o nel caso in cui dopo la stipula del contratto si verificano circostanze che siano idonee a mettere in dubbio seriamente l'affidabilità dell'Acquirente, tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine. Qualora al momento della consegna si sia verificato un notevole deterioramento delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'Acquirente e, in particolare, nel caso in cui egli in misura notevole non adempia ai propri obblighi di pagamento oppure sia sottoposto a ripetuti pignoramenti o ad altri provvedimenti esecutivi, SCHÜCO Italia potrà recedere dal contratto o pretendere di eseguire le consegne solo contro rilascio di una garanzia e/o richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. Resta ferma la facoltà di SCHÜCO Italia di sospendere immediatamente la fornitura della merce in caso di inadempimento da parte dell'Acquirente dei propri obblighi di pagamento, anche in relazione ad una sola fattura.

## **Art. 9. Garanzie.**

**9.1** SCHÜCO Italia garantisce che la merce è priva di difetti di materiale o di lavorazione. All'atto della consegna l'Acquirente dovrà immediatamente procedere alla verifica della merce. Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione soltanto se comunicate senza indugio per iscritto, al più tardi entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della merce, in caso di difetti che possano essere riconosciuti nell'ambito di una diligente verifica, ovvero entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti. Qualora la contestazione si riveli fondata, SCHÜCO Italia provvederà, a sua discrezione, alla sostituzione o alla riparazione gratuita e senza addebito di costi. La sostituzione o la riparazione avverranno soltanto in relazione al singolo pezzo viziato e non in relazione all'intera partita di merce. Eventuali costi sostenuti per la verifica dei materiali sono a carico dell'Acquirente.

**9.2** La garanzia non comprende i difetti che siano riconducibili a richieste dell'Acquirente, a imprese terze incaricate dallo stesso, alla lavorazione e/o al montaggio e/o all'utilizzo della merce fornita da SCHÜCO Italia,

alle caratteristiche della struttura dell'Acquirente oppure ad altre cause che non sono oggetto della fornitura e che non sono imputabili a SCHÜCO Italia. L'usura naturale non può essere oggetto della garanzia di SCHÜCO Italia. Le spese di manutenzione della merce consegnata sono a carico dell'Acquirente. Soltanto qualora i tentativi di SCHÜCO Italia di eliminare i difetti dovessero essere ripetutamente non andati a buon fine e SCHÜCO Italia non intenda procedere alla sostituzione, l'Acquirente avrà diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, restando comunque escluso qualsivoglia risarcimento del danno. Saranno addebitate le spese sostenute da SCHÜCO Italia per l'eliminazione di difetti ingiustificatamente contestati dall'Acquirente, come ad esempio difetti consequenziali alla mancata osservanza delle modalità del montaggio. SCHÜCO Italia non risponderà di alcunché se la riparazione o la sostituzione siano state ostacolate dalla arbitraria attività dell'Acquirente o di un terzo. L'Acquirente non avrà alcun diritto di far valere la presente garanzia qualora non abbia tempestivamente e correttamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento. Nel caso di fornitura parziale difettosa, l'Acquirente non potrà fare valere alcun diritto in relazione alle altre parti della fornitura.

**9.3** La garanzia di cui al paragrafo 9.1 che precede viene prestata da SCHÜCO Italia per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna della merce. In nessun caso SCHÜCO Italia darà corso a richieste di garanzia pervenute decorso il suddetto termine, fermi restando, comunque, i termini di decadenza di cui al paragrafo 9.1.

**9.4** La garanzia di cui al paragrafo 9.1 che precede è l'unica garanzia che viene prestata da SCHÜCO Italia in relazione alla merce fornita all'Acquirente, con esclusione di qualsivoglia ulteriore garanzia. In particolare, le uniche obbligazioni a carico di SCHÜCO Italia in caso di difetti del prodotto sono costituite dall'obbligo di riparazione o sostituzione, con esclusione di qualsivoglia risarcimento del danno o rimborso di costi e spese. Salvo solo le ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso SCHÜCO Italia sarà responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali e/o perdite di profitti che l'Acquirente possa subire in conseguenza di difetti della merce. Condizioni speciali di garanzia potranno essere espressamente prestate da SCHÜCO Italia previo accordo scritto con l'Acquirente (es. macchinari, attrezzature ed altri beni di investimento).

**9.5** I campioni, le indicazioni contenute nei *dépliants* o le informazioni risultanti da altro materiale pubblicitario non sono vincolanti e non contengono alcuna promessa di qualità in relazione ai prodotti. Modifiche nell'esecuzione, scelta e forma del materiale, della composizione dei profili come pure altre variazioni a servizio del progresso tecnico, sono sempre possibili, anche senza preavviso.

#### **Art. 10. Riserva di proprietà.**

Fermo restando il trasferimento dei rischi all'Acquirente al momento della consegna, secondo quanto previsto all'art. 7 che precede, la fornitura di beni avviene con riserva di proprietà e alle seguenti condizioni. I beni consegnati rimangono di proprietà di SCHÜCO Italia sino al completo pagamento del loro prezzo e l'Acquirente deterrà tali beni quale depositario e fiduciario di SCHÜCO Italia. L'Acquirente, su richiesta di SCHÜCO Italia, si impegna sin d'ora ad adempiere, a proprie spese, a tutte le formalità di cui l'art.1524 c.c.. SCHÜCO Italia avrà il diritto di visionare in ogni tempo i beni sottoposti a riservato dominio nel luogo nel quale questi si trovino. Qualora SCHÜCO Italia dovesse fare valere il proprio diritto alla restituzione, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'Acquirente riconosce irrevocabilmente a SCHÜCO Italia il diritto di ritirare i beni di proprietà e a tale scopo di accedere al luogo nel quale essi sono siti. Fintanto che sussiste la riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà, senza il previo consenso scritto di SCHÜCO Italia, costituire in pegno o vendere a terzi i macchinari, le attrezzature o gli altri beni di investimento oggetto della fornitura. Non è ammessa la vendita di macchinari, attrezzature o di altri beni di investimento da forniti da SCHÜCO Italia in caso di sospensione di pagamenti da parte dell'Acquirente. Devono essere senza indugio segnalati a SCHÜCO Italia eventuali pignoramenti o sequestri dei beni sottoposti a riservato dominio e ciò con la trasmissione del verbale di pignoramento o di sequestro affinché sia possibile per SCHÜCO Italia avviare le necessarie azioni giudiziarie. L'Acquirente è tenuto a segnalare i diritti di proprietà di SCHÜCO Italia all'ufficiale giudiziario nel corso di un pignoramento o sequestro. Qualora l'Acquirente abbia omesso una tale segnalazione all'ufficiale giudiziario, egli sopporterà le spese relative ai provvedimenti legali richiesti da SCHÜCO Italia.

#### **Art. 11. Ulteriori obblighi derivanti dal contratto.**

Non possono essere ceduti dall'Acquirente i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di fornitura. I disegni, progetti, modelli, costruzioni, etc. di SCHÜCO Italia sono tutelati da diritti di proprietà industriale. L'Acquirente risponde di tutti i danni che deriveranno da una violazione degli eventuali diritti sopra menzionati. L'Acquirente riconosce espressamente l'esistenza dei diritti sopra menzionati in capo a SCHÜCO Italia.

**Art. 12. Clausola di salvaguardia.**

L'inefficacia o nullità di una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto. Le parti contrattuali si impegnano a sostituire la clausola nulla o inefficace con una clausola mediante la quale possa essere raggiunto legalmente lo scopo economico che il contratto e le presenti condizioni si erano prefisse.

**Art. 13. Intero e unico accordo.**

Le presenti condizioni generali costituiscono l'intero ed unico accordo integrale tra l'Acquirente e SCHÜCO Italia in relazione alle forniture da questa effettuate e prevalgono su ogni altra condizione, contratto, accordo od intesa, scritti o verbali, che le parti avessero in precedenza raggiunto.

**Art. 14. Legge applicabile. Foro competente.**

La legge italiana è applicabile alle presenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'applicazione e/o interpretazione delle presenti condizioni e/o dall'esecuzione dei singoli contratti di compravendita sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova. In ogni caso, SCHÜCO Italia avrà a propria discrezione il diritto di convenire l'Acquirente innanzi al Tribunale ove questi ha la propria sede legale o altrove, se SCHÜCO Italia lo riterrà opportuno.

**Art. 15. Informazioni e riservatezza**

Le informazioni tecniche e/o commerciali, nonché i disegni, i campioni, i modelli, le fotografie, i dati, le descrizioni dei materiali, le specifiche tecniche, gli standard di qualità di cui l'Acquirente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, venga in possesso o a conoscenza in ragione del rapporto con SCHÜCO Italia, devono rimanere confidenziali. L'Acquirente si obbliga a mantenere la segretezza e a non rivelare e/o divulgare a terzi, né a utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione del contratto in essere con SCHÜCO Italia o comunque a proprio o altrui vantaggio, alcuna delle informazioni fornite da SCHÜCO Italia e/o di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto con quest'ultima, sia durante che dopo l'esecuzione del contratto, sino al momento in cui le predette informazioni non siano divenute di pubblico dominio. L'Acquirente si obbliga a restituire, a semplice richiesta di SCHÜCO Italia, tutte le informazioni che al momento della richiesta risulteranno in suo possesso.

**Art. 16. Tutela dei dati personali**

SCHÜCO Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), informa che i dati personali dell'Acquirente saranno trattati in conformità alla legge applicabile. Il testo completo degli articoli del Regolamento UE n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell'Interessato è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>. Per presentare le richieste relative all'esercizio dei Suoi diritti come sopra indicati, in qualità di Interessato può rivolgersi all'indirizzo [privacy@schueco.it](mailto:privacy@schueco.it).

Data \_\_\_\_\_

SCHÜCO International Italia srl

l'Acquirente

\_\_\_\_\_  
*Il Legale Rappresentante*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente approva espressamente le seguenti clausole: 1.2 e 1.3 ("Ambito e oggetto della prestazione"); 2.1, 2.2 e 2.4 ("Ordini"); 4.2 e 4.3 ("Prezzi"); 5.1, 5.2 e 5.3 ("Consegna"); 6 ("Resi merce"); 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 ("Spedizione e passaggio del rischio"); 8.2, 8.3 e 8.4 ("Condizioni di pagamento"), 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 ("Garanzie"); 10 ("Riserva di proprietà"); 11 ("Ulteriori obblighi derivanti dal contratto"); 14 ("Legge applicabile. Foro competente"); 15 ("Informazioni e riservatezza").

l'Acquirente

\_\_\_\_\_  
*Il Legale Rappresentante*